



TRIBUNALE DI FORLI'
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

N. 5393/2017 RG PM
N. 4566/18 RG GIP

N. 383 /2019 SENT.
data deposito 18.9.2019

Comunic. a Proc. Gen di Bologna il _____

irrevocabile il _____

N. _____ R.C.R.

N. _____ R.S.G.

Redatta scheda il _____ N.Reg.

Esec. _____

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare, Dott.ssa Monica GALASSI, il 11.9.2019 ha pronunziato la seguente sentenza, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di:

_____ nato a _____ il _____ e res. _____ in via _____ n. 52. n. 55, dom. eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. _____ con studio in Bologna _____

Libero-Presente
difeso di fiducia dall'avv. _____ del Foro di Bologna -presente

_____ nato a _____ il _____ (posizione stralciata e decisa separatamente)

_____, _____ (posizione stralciata e decisa separatamente)

IMPUTATO

_____ (posizioni stralciate e decise separatamente)

A) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 236, comma 2, n. 1, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1 l. fall. perché, in concorso tra loro e con le loro qualifiche inerenti alla _____, società ammessa alla procedura di concordato preventivo aperta con decreto del Tribunale di Forli _____ hanno distratto la somma di € 88.816,00, mediante bonifico bancario dal c/c n. _____ (Cassa di Risparmio di _____ della _____ a quello n. _____ Banco di _____ della _____

In particolare:

- _____ nella qualità di socio e consigliere del CdA della _____ si è accordato con _____ per la predisposizione di un accordo fittizio di prestazioni di ingegneria con la _____ l'emissione da parte di

quest'ultima delle relative fatture per operazioni inesistenti n. 17 del 2014 e n. 14 del 2015; egli ha inoltre autorizzato il pagamento della fattura n. 17 del 2014, mediante apposizione della propria firma;

- [redacted], nella qualità di direttore commerciale-marketing della [redacted] soc. coop., ha sottoscritto il fittizio "accordo preliminare per le prestazioni di servizi integrati di ingegneria" del 10 ottobre 2013 tra la [redacted] soc. coop. e la [redacted] s.r.l.; egli ha inoltre autorizzato il pagamento della fattura n. 17 del 2014, mediante apposizione della propria firma;
- [redacted], nella qualità di Presidente del Cda e legale rappresentante della [redacted] soc. coop., ha autorizzato il pagamento della fattura n. 17 del 2014, mediante apposizione della propria firma.

Reato consumato a Forlì il 24 luglio 2014 e punibile dal 23 dicembre 2015

Prescrizione ordinaria: 23 dicembre 2025

[redacted], (posizioni stralciate e decise separatamente)

- B) per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 c.p. e 2 d. lgs. 74/2000 perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui al capo A ed anche al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (ed in particolare per ottenere un indebito rimborso di € 16.016,00), avvalendosi della fattura n. 17 emessa dalla [redacted] l'1 luglio 2014 di € 88.816,00 per l'operazione oggettivamente inesistente di progettazione dei lavori della strada circonvallazione di [redacted] [redacted] hanno indicato nella dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2014 elementi passivi fittizi per € 88.816,00 (di cui € 16.016,00 IVA).

In particolare:

- [redacted] nella qualità di Presidente del Cda e legale rappresentante della [redacted] soc. coop. ha firmato la citata fattura n. 17 (autorizzandone il pagamento) e la citata dichiarazione fiscale;
- [redacted] nella qualità di socio e consigliere del CdA della medesima società, si è accordato con [redacted] per la predisposizione di un accordo fittizio di prestazioni di ingegneria con la [redacted] e l'emissione da parte di quest'ultima delle relative fatture per operazioni inesistenti n. 17 del 2014 e n. 14 del 2015; egli ha inoltre firmato la fattura n. 17 del 2014, autorizzandone il pagamento;
- [redacted], nella qualità di direttore commerciale-marketing, ha sottoscritto il fittizio "accordo preliminare per le prestazioni di servizi integrati di ingegneria" del 10 ottobre 2013 tra la [redacted] soc. coop. e la [redacted] s.r.l.; egli ha inoltre firmato la fattura n. 17 del 2014, autorizzandone il pagamento.

Reato consumato a Forlì il 18 dicembre 2015

Prescrizione: (ordinaria al 18 dicembre 2023, con ultima interruzione del 7 novembre 2017 e dunque prescrizione al) 7 novembre 2025

[redacted] (posizioni stralciate e decise separatamente)

C) per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 c.p. e 2 d. lgs. 74/2000 perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui ai capi A) e B) ed anche al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (ed in particolare per ottenere un indebito rimborso di € 14.872,00), avvalendosi della fattura n. 14 emessa dalla [redacted] il 2 marzo 2015 di € 82.472,00 per l'operazione oggettivamente inesistente di progettazione dei lavori della strada circonvallazione di [redacted], ha indicato nella dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2015 elementi passivi fittizi per € 82.472,00 (di cui € 14.872 IVA).

In particolare:

- [redacted], nella qualità di Presidente del Cda e legale rappresentante della [redacted] soc. coop. ha firmato la citata dichiarazione fiscale;
- [redacted] nella qualità di socio e consigliere del Cda della medesima società, si è accordato con [redacted] per la predisposizione di un accordo fittizio di prestazioni di ingegneria con la [redacted] l'emissione da parte di quest'ultima delle relative fatture per operazioni inesistenti n. 17 del 2014 e n. 14 del 2015;
- [redacted] nella qualità di direttore commerciale-marketing, ha sottoscritto il fittizio "accordo preliminare per le prestazioni di servizi integrati di ingegneria" del 10 ottobre 2013 tra la [redacted] soc. coop. e la [redacted] s.r.l.

parte offesa:

Massa dei creditori della [redacted] soc. coop., con sede a [redacted] in via [redacted] [redacted] pec [redacted] nella persona del commissario giudiziale [redacted] - assente

Assistita e difesa da avv. [redacted] del Foro di Forli-Cesena - assente

Con l'intervento del PM Dott. Fabio Magnolo, dell'avv. [redacted] e dell'imputato.

Il Giudice ha ammesso l'imputato a giudizio abbreviato il 11.9.2019.

Le parti hanno così concluso:

il Pm: riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, concessa l'attenuante ex art 61 n. 6 c.p. per il capo a) ritenuto più grave, chiede condanna alla pena anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie. Deposita memoria.

Il difensore chiede l'assoluzione ex art 530 1° comma in subordine assoluzione ex 2° comma, in estremo subordine minimo pena concessione delle attenuanti generiche attenuante ex art. 219 u.c. L. fall. sulla base della produzione documentale depositata dall'avv. [redacted] difensore di [redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si procede nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti di [REDACTED] imputato come in atti.

All'esito della discussione e preso atto delle conclusioni delle parti, il giudice ha dato lettura del dispositivo alle parti presenti.

Dagli atti non emerge la responsabilità dell'imputato.

Si addebita a [REDACTED] in qualità di direttore commerciale della [REDACTED] oc Coop con sede a Forlì sottoposta alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Forlì del 23.12.2015, di avere sottoscritto un fittizio accordo preliminare con la società [REDACTED] Srl legalmente rappresentata da [REDACTED] avente ad oggetto prestazioni di servizi di ingegneria relativi alla progettazione dei lavori della strada di circonvallazione di [REDACTED] (in atti) da cui conseguivano pagamenti indebiti e l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti nei termini di cui all'imputazione,

Dalle indagini effettuate in un contesto territoriale e di materia diverso, segnatamente nella materia dei reati contro la PA e trasmesse per competenza territoriale emergeva che il pagamento di una delle due fatture relative al contratto siglato dalla [REDACTED] (precisamente il pagamento della fattura n. 17 del 1° luglio 2014 emessa dalla [REDACTED] Srl per un importo di € 88.816,00 oggetto del capo b) attestante l'esecuzione dei lavori di progettazione per la realizzazione della circonvallazione in questione in realtà mai eseguiti, rappresentava la prima tranche della provvista per il pagamento di una tangente.

Seguiva poi la fattura n. 14 del 2.3.2015 di € 82.472,00 quale 2^ tranche del pagamento (che in realtà non veniva corrisposto).

Entrambe le fatture venivano annotate in contabilità e utilizzate nella dichiarazione presentata da [REDACTED] ai fini Iva per il periodo di imposta 2014 e 2015 (capi B e C)

Conseguentemente, in ipotesi di accusa, il pagamento della fattura n. 14 dell'1. 7/2014 di € 88.816,00 alla [REDACTED] S.r.l. giustificata attraverso una fittizia "opera di progettazione" fuori dal territorio isolano, per la cosiddetta strada di circonvallazione di [REDACTED] costituiva una distrazione ideata a sostenere l'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo A) trattandosi evidentemente di un pagamento (di parte di un 'asserita tangente dell'importo complessivo di € 135.000,00) privo di effettiva contropartita economica.

Prima di procedere all'esame della vicenda che forma oggetto del presente procedimento e per comprendere il contesto dei fatti in cui il contratto si inserisce è necessario premettere che dalla documentazione acquisita da personale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di [REDACTED] risulta che il 30 ottobre 2013 era stato indetto un bando avente il seguente oggetto: "Bando di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con 11 criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - circonvallazione [REDACTED] nuova variante SS239 di [REDACTED] - tratto centri abitati di Pinzolo, Giustino, Vadaione, Carisolo"

Senonchè l'intera procedura di gara veniva successivamente revocata con avviso del 19 maggio 2014 della Provincia Autonoma di Trento, mentre con avviso nr. 128 il medesimo Ufficio revocava anche le determinazioni precedenti relative all'indizione del bando.

Si riportano sul punto le dichiarazioni rese dal dott. Leonardo [REDACTED] dirigente del servizio APAC della Provincia Autonoma di [REDACTED] che riferiva quanto segue: "Per quanto riguarda la gara in oggetto, confermo che in data 19 maggio 2014 tale appalto è stato revocato. Risulta agli atti che nessuna gara di offerta è stata mai acquisita dall'APAC. Abbiamo verificato che a nome [REDACTED] società

cooperativa con sede in Forlì, risultano due partecipazioni a due distinte gare: la prima riguardante la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori della nuova officina di manutenzione del materiale rotabile in località [redacted] la seconda, lavori di realizzazione e impianto di depurazione Trento 3. Per entrambe le gare la [redacted] ha partecipato in ATI. Entrambe le procedure sono ancora in corso di assegnazione definitiva. Analoga verifica è stata eseguita tramite l'Osservatorio Provinciale sugli appalti pubblici indetti sulla sul territorio della PA. T. ed è risultata negativa. Quindi allo stato non risulta alcuna procedura d'appalto aggiudicata alla suddetta [redacted].

La documentazione acquisita, le dichiarazioni rese dal dirigente sopra citato e dai dipendenti della [redacted] che hanno confermato di non avere svolto i lavori oggetto dell'accordo preliminare consentono pertanto di affermare che la [redacted] S.r.l. riconducibile a [redacted] non ebbe ad eseguire alcun lavoro per la [redacted] e che le fatture ed i progetti inerenti detto appalto sono da ritenersi parte integrante di una documentazione fittizia creata allo scopo di far transitare denaro per scopi illeciti.

Tutto ciò premesso a [redacted] si contesta di avere, unitamente agli amministratori della [redacted] e [redacted] (che hanno definito la loro posizione mediante istanza di applicazione pena ex art. 444 cpp) concorso nella distrazione della somma di denaro oggetto del pagamento della sopracitata fattura n. 17 del 1.7.2014 per lavori mai effettuati, avendo, nella qualità di direttore commerciale della [redacted] sottoscritto il fittizio accordo preliminare di cui si discute e autorizzato il pagamento della fattura n. 14 del 1^luglio 2014 a questo conseguente, apponendo la sua sigla sul documento

Orbene, dalle acquisizioni documentali risulta che l'imputato all'epoca dei fatti rivestiva la carica di direttore commerciale e che con verbale del Cda della [redacted] del 17.6.2013 gli era stata conferita una delega per il compimento di atti specifici, fra cui stipulare contratti per acquisire servizi quali progettazioni

L'ing [redacted] in sede di interrogatorio prima e di esame poi, negava gli addebiti ed in particolare di essere a conoscenza del contratto (che riferiva di avere visto per la prima volta consultando gli atti del fascicolo) e di averlo sottoscritto facendo notare come nella copia allegata al fascicolo processuale che aveva consultato in previsione della sua audizione, il suo nominativo comparisse solo in forma dattiloscritta priva di sottoscrizione e che l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'accordo di € 135.000 superava il budget annuale a sua disposizione di € 130.000.

Inoltre disconosceva che una delle tre sigle apposte sulla fattura n. 17 fosse a lui riconducibile evidenziando come neanche le addette amministrative della [redacted] fossero espresse con certezza sul punto (diversamente dalle altre due sigle presenti sul documento che le predette avevano attribuito con certezza ai coimputati [redacted] e [redacted])

A seguito delle dichiarazioni rese dall'indagato il PM disponeva ulteriori acquisizioni documentali che consentivano di acquisire una copia del contratto in questione recante apparentemente la sottoscrizione del [redacted]

[redacted] e [redacted], dipendenti amministrative della [redacted] dopo avere premesso che era prassi conservare in azienda solo la copia del contratto firmata dal contraente, e non anche quella completa firmata da tutte le parti (copia recuperata con la successiva acquisizione di cui si è detto), dopo avere visionato le due fatture in questione (n. 17 e 14) mentre riconoscevano con certezza nelle sigle ivi apposte le firme di [redacted] e [redacted] non erano in grado di esprimersi con certezza sulla terza sigla ossia su quella asseritamente riconducibile al [redacted] (cfr sit in atti).

Nel corso dell'esame reso davanti al giudice [redacted] ribadiva la sua versione riferendo che all'epoca del fatto era direttore commerciale della [redacted] e che il suo compito era quello di

individuare nuovi prodotti e di aprire nuovi mercati di operatività dell'azienda e di non essere mai stato socio né componente del Cda della stessa.

Con riferimento al contratto di cui si discute negava di avere mai conosciuto il contraente, nella persona di [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED] e ricordava che dopo l'interrogatorio al quale si era sottoposto, [REDACTED] (coimputato patteggiante) con il quale si era successivamente confrontato, gli aveva riferito di essere stato lui a trattare il contratto con [REDACTED] e di averne definito i parametri utilizzando uno dei files reperiti dalla sua contrattualistica.

Ipotizzava poi che, stante il rapporto fiduciario intercorrente con [REDACTED] in quanto vice presidente e membro del Cda della [REDACTED] nonché capo area e referente di rilievo delle imprese situate nell'Alto Adige (l'oggetto del contratto era la circonvallazione di [REDACTED], egli in assoluta buona fede fosse stato acquiescente anche in ragione del vantaggio economico derivante dall'operazione in questione.

Quanto alla sottoscrizione a lui in apparenza riconducibile presente sulla copia del contratto (stante la mancata acquisizione dell'originale), pur non ricordando la circostanza, tuttavia non escludeva di averla apposta proprio alla luce della spiegazione fornitagli dal [REDACTED] che rendeva verosimile quanto dallo stesso riferito ossia che fosse stato [REDACTED] in virtù del ruolo di capo area, di referente degli appalti con le imprese dell'Alto Adige e di soggetto dotato di grande autonomia decisionale all'interno della Cooperativa a concludere il contratto e che questi poi glielo avesse sottoposto solo in un secondo tempo per la firma senza che lui, in virtù del rapporto fiduciario con lo stesso intercorrente avesse motivo per sospettare alcunchè.

Come infatti giustamente segnalato dalla difesa del [REDACTED] se da un punto di vista tecnico [REDACTED] era un soggetto sottordinato rispetto al [REDACTED] dal punto di vista amministrativo, in virtù del ruolo di socio della cooperativa e membro del Cda, era a lui gerarchicamente sovra ordinato.

Orbene, dalle emergenze processuali come ora sunteggiate non emergono elementi per addivenire ad una pronuncia di responsabilità dell'imputato.

Infatti, anche a volere ritenere che la firma sul contratto e la sigla apposta sulla fattura oggetto del pagamento, da cui è conseguita la relativa distrazione di cui al capo A) siano riconducibili all'imputato (circostanza tutt'altro che pacifica e provata stante la mancanza di una consulenza tecnica sul punto), tale unico elemento non sarebbe sufficiente a far ritenere provato un suo coinvolgimento nel fatto e in particolare la conoscenza del carattere fittizio dell'operazione e del contesto illecito in cui la stessa si inseriva.

In effetti, dagli atti trasmessi per competenza territoriale e dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] [REDACTED] in sede di interrogatorio di garanzia cui veniva sottoposto a seguito dell'adozione di provvedimento custodiale non emerge alcun riferimento alla persona del [REDACTED] mentre invece dal tenore delle intercettazioni telefoniche e dagli scambi di mail emergono riscontri obiettivi degli accordi intercorsi tra [REDACTED] e [REDACTED] in ordine alla formazione del contratto di cui si discute.

Tali emergenze non escludono la buona fede del [REDACTED] ossia che questi non fosse effettivamente a conoscenza del meccanismo fraudolento che si celava dietro al contratto e della sua fittizietà e che quindi possa essere stato tenuto all'oscuro dai reali protagonisti della vicenda, ossia dai coimputati [REDACTED] [REDACTED] che infatti hanno optato per la definizione del procedimento mediante patteggiamento.

La mancanza di riscontri circa la sussistenza in capo all'imputato del necessario coefficiente psicologico dei reati che gli vengono contestati in qualità di concorrente esterno nei reati propri commessi dagli amministratori della cooperativa, impone quindi l'assoluzione dello stesso con formula di cui al dispositivo

PQM

Visto l'art. 530 cpv cpp

assolve

l'imputato dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto.
Motivi riservati nel termine di legge.

Forlì 11.9.2019


Il gup
Dott.ssa Monica Galassi

TRIBUNALE DI FORLÌ	
GIP	
ADDI	18 SET 2019
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
IL CANCELLIERE	

